

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Primo incontro di mediazione, mancata partecipazione, comunicazione su volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo, sanzione

Merita la sanzione ex [art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010](#), essendo ingiustificata l'assenza all'incontro fissato per l'esperimento del concreto tentativo di [mediaconciliazione](#), anche la condotta della parte che abbia anticipato la propria mancata partecipazione all'incontro mediante una comunicazione nella quale esprime la volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione.

### Tribunale di Foggia, ordinanza del 21.7.2018

Rilevato che con ordinanza del 15.3.2018 veniva assegnato a parte opposta termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediaconciliazione, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.

Considerato che tale termine risulta esser stato rispettato da parte convenuta, che ha provveduto il 28.3.2018 ad attivare la procedura mediaconciliativa, omettendo tuttavia di convocare per la detta procedura il debitore principale (opponente), nei cui

confronti la procedura di mediaconciliazione era stata già in precedenza effettuata con esito negativo.

Rilevato che, tuttavia, sia l'opposta che i terzi chiamati risultavano assenti all'incontro per la mediaconciliazione fissato per il 27.4.2018.

Ritenuto, quindi, che ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, d. lgs. 28/2010 la condizione di procedibilità della domanda dell'opponente deve ritenersi avverata.

Ritenuto, cionondimeno, che le condotte della *omissis* e dei terzi chiamati meritino sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, essendo ingiustificata la loro assenza all'incontro fissato per l'esperimento del concreto tentativo di mediaconciliazione.

Rilevato, a tal riguardo, che i terzi chiamati in causa non adducevano alcuna giustificazione per la propria assenza, mentre parte opposta anticipava la propria mancata partecipazione mediante una comunicazione parimenti priva di ragionevole giustificazione, essendo stata espressa apoditticamente e contro lo spirito della legge la volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione.

Ritenuto, in particolare, che la condotta della *omissis* attrice non appare in alcun modo giustificabile, poiché in sede di mediaconciliazione, per ipotesi astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla *omissis*, il cui rifiuto "a priori" appare del tutto irragionevole e contrario allo spirito normativo, anche in considerazione del fatto che proprio tale parte era stata onerata dal giudice all'attivazione della procedura di mediaconciliazione "a pena di improcedibilità della domanda riconvenzionale".

Rammentando che da tali condotte il giudice potrà desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., nonché elementi utili per l'imputazione e quantificazione delle spese di lite.

PQM

Condanna *omissis* al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;  
condanna *omissis* al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;  
condanna *omissis* al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Assegna alle parti termini ex art. 183, comma VI, all'uopo fissando l'udienza del 27.6.2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori.